



*Città di*  
**Reggio Calabria**

**ATTO N. DD 5862**

**DEL 31/12/2022**

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**ANNO 2022**

**SETTORE: AMBIENTE**

**PROPOSTA N° 6370 del 30/12/2022**

**OGGETTO:**

PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 61 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DELLE CONNESSE PRESTAZIONI ACCESSORIE DI IGIENE URBANA NELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA PER LA DURATA MASSIMA DI 48 MESI, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI" (CIG 8649968368) - OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 9204/2022 – AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DITTA TEKNOSERVICE SRL.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267**

Vista la proposta istruita da **Richichi Domenico**

**ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

## IL DIRIGENTE / LA P.O.

### PREMESSO CHE:

- con la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 628 del 27.02.2021, per le motivazioni in essa espresse, discendenti dall'attuazione dell'Ordinanza Sindacale urgente e contingibile n. 8 del 31.01.2021, tra l'altro, veniva disposto di contrattare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento in appalto, tramite espletamento di una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 50/2016, del “*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi (CIG 8649968368)*” per un valore complessivo presunto del contratto di €. 118.000.000,00 oltre IVA al10%, di cui €. 94.400.000,00 per importo a base d'asta ed €. 23.600.000,00 per opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
- con la determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti n. 629 del 27.02.2021, per le motivazioni in essa espresse, veniva tra l'altro disposto di indire la predetta gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, sulla scorta dei criteri indicati nella lettera d'invito spedita ai soggetti qualificatisi in fase di prequalifica;
- al termine della fase di prequalificazione, veniva adottata la determinazione dirigenziale n. 1656 del 31.05.2021 che approvava gli esiti della stessa e individuava gli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione;
- con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 1930 del 18.06.2021, tra l'altro, veniva disposta l'approvazione del progetto tecnico da porre a base di gara nella successiva fase di invito degli operatori economici selezionati;
- in data 25.06.2021 veniva inviata apposita lettera di invito a tutti gli operatori selezionati, in aderenza alle regole contenute nella *lex specialis* originaria, con termine ultimo di presentazione delle offerte in data 27.07.2021;
- con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2479 del 30.07.2021, tra l'altro, veniva disposta l'approvazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alle successive fasi di valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica, da espletarsi a cura di apposita commissione giudicatrice:
- con atto prot. 29/07/2021.0142277.U del dirigente p.t. della Macroarea Appalti veniva nominata la Commissione Tecnica della gara per l'aggiudicazione in appalto del “*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria*”, per come segue: Prof. Avv. Francesco Manganaro (Presidente); Prof. Ing. Paolo Salvatore Calabrò (Commissario); Ing. Vincenzo De Matteis (Commissario e segretario verbalizzante);
- al termine della fase di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della ditta “Teknoservice Srl”;
- con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2602 del 20.08.2021 venivano approvati i verbali della predetta Commissione giudicatrice (a. seduta pubblica del 30.07.2021; b. seduta riservata del 06.08.2021; c. seduta riservata del 09.08.2021; d. seduta pubblica del 19.08.2021; e. seduta riservata del 19.08.2021) e veniva disposta conseguentemente l'aggiudicazione in favore della ditta Teknoservice Srl;
- con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2753 del 10.09.2021, a seguito delle positive verifiche di legge, veniva dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della gara d'appalto in argomento in favore della ditta Teknoservice s.r.l.;
- il predetto provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato innanzi al TAR Calabria – Sez. RC dal secondo classificato Ecologia Oggi spa;
- il TAR Calabria – Sez. RC, con propria ordinanza n. 279/2021, pubblicata in data 08.10.2021, accoglieva la domanda cautelare e rinviava al 15.12.2021 per l'udienza di merito;
- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6063/2021, pubblicata in data 08.11.2021, accoglieva l'appello promosso dal Comune di Reggio Calabria avverso l'ordinanza sospensiva del TAR Calabria, disponendo, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, che “*...il Comune possa porre in essere le misure volte a soddisfare gli interessi della collettività in attesa dell'esito del giudizio di primo grado,...*”;
- al fine di soddisfare gli interessi della collettività e conseguire il minor esborso economico, l'Amministrazione comunale riteneva necessario attivarsi per favorire il subentro nello svolgimento dei servizi di igiene urbana, della ditta aggiudicataria Teknoservice Srl in luogo del precedente gestore;
- in aderenza alle statuizioni dell'Ordinanza del CdS n. 6063/2021, l'Amministrazione Comunale avviava interlocuzioni con la ditta “Teknoservice srl”, per l'affidamento del servizio, sotto riserva della stipula del contratto in relazione all'esito favorevole della pronuncia di primo grado da parte del TAR Calabria;
- dopo vari incontri e risoluzione delle problematiche tecniche ed organizzative inerenti il passaggio di cantiere e il trasferimento del personale, il Comune di Reggio Calabria e la ditta Teknoservice srl concordavano l'avvio del nuovo servizio a partire dall'11.12.2021;
- la Sentenza n. 962/2021 del 29.12.2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. di RC,

a fronte dei ricorsi azionati dalla ditta Ecologia Oggi (ricorso principale) e Teknoservice Srl (ricorso incidentale), la quale:

*“...- accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati;*

- *respinge il ricorso incidentale;*
- *dichiara Ecologia Oggi S.p.A. aggiudicataria della gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria;...”;*

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a fronte dei rilievi contenuti nella predetta sentenza del TAR Calabria, l'Amministrazione comunale, a tutela dell'interesse e dell'immagine dell'Ente, decideva di interporre gravame con istanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato;
- con Ordinanza sindacale urgente e contingibile n. 1 del 05.01.2022, adottata con i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 3 della L. 833/1978 e s.m.i., sussistendo condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, veniva ordinato alla ditta “Teknoservice Srl” (P.IVA 08854760017) con sede legale in Viale dell'Artigianato n.10 - Piossasco (TO) e sede operativa in Vico d'Ascoli di Catona (RC) di proseguire fino alla data del 31 gennaio 2022, senza soluzione di continuità, nell'erogazione dei servizi di igiene urbana, già avviati dall'11.12.2021, ovvero fino al minor/maggior termine occorrente per la pubblicazione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sull'appello avverso la sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 962/2021, secondo le modalità discendenti dall'Offerta Tecnico-economica prodotta dallo stesso in fase di gara, al prezzo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta;

#### **ATTESO CHE:**

- nell'ambito del ricorso azionato da questo Ente presso il Consiglio di Stato (Reg. Ric. n. 1003/2022) avverso la sentenza del TAR Calabria sez. RC n. 962/2021, il Settore Avvocatura civica, con nota prot. n. 55813 del 16.03.2022, trasmetteva al Settore Ambiente l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1030 del 04.03.2022, con la quale, in esito all'udienza di trattazione del 03.03.2022, in accoglimento alla domanda cautelare presentata, veniva disposta *“...la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata con i limiti indicati in motivazione...”*, ossia *“...fermo restando il divieto di stipula del contratto con l'aggiudicataria in attesa della definizione nel merito della controversia...”*;
- nella parte motiva della predetta Ordinanza cautelare n. 1030/2022 veniva ritenuto prevalente l'interesse pubblico *“...alla non interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti, allo stato espletato secondo le modalità disposte dal Comune anche per ragioni di urgenza sanitaria...”*;
- il Consiglio di Stato fissava l'udienza di merito per il 21 luglio 2022;
- l'ente comunale proponeva richiesta di anticipazione dell'udienza di merito, al fine di definire prima possibile il giudizio pendente, onde garantire l'esecuzione dei servizi di igiene urbana in esito a regolare stipula contrattuale e non a fronte del procrastinarsi di ordinanza sindacale, ma la stessa non veniva accolta;

**DATO ATTO CHE** per effetto di successive determinazioni del dirigente *pro tempore* del Settore Ambiente, di cui da ultimo la n. 3659 del 12.10.2022, la ditta Teknoservice Srl ha regolarmente garantito l'esecuzione delle prestazioni affidate a far data dall'11.12.2021, senza soluzione di continuità;

**RICHIAMATA** la Sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022 del 27.10.2022, notificata in data 02.11.2022, dalla quale emerge che:

*“...il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sui riuniti appelli (n. 1003 e 1008 del 2021), come in epigrafe proposti, li respinge, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione.*

*Spese del presente grado di giudizio compensate.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa...”*;

**PRESO ATTO CHE** la parte narrativa della predetta sentenza pone, comunque, in capo all'amministrazione comunale lo svolgimento di ulteriori oneri istruttori, in particolare al punto 16 nei confronti della ditta Ecologia Oggi Spa (*“ ... in ogni caso non è certo impedito all'Amministrazione di procedere alle ulteriori attività di verifica e di assumere le conseguenti determinazioni, ciò che anzi rientra precisamente nei doveri istituzionali dell'Ente”*) e al punto 17 della stessa nei confronti della ditta Teknoservice Srl (*“Il Comune, pertanto, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell'offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative recate dalla lex specialis, secondo quanto indicato supra, sub § 13 e ss.”*);

**DATO ALTRESÌ ATTO CHE**, a seguito della citata Sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022, nelle more dell'espletamento degli adempimenti amministrativi posti in capo all'ente comunale, a garanzia della continuità dei servizi di igiene urbana e a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con l'Ordinanza urgente e contingibile n. 62 del 21.11.2022, adottata dal Sindaco F.F. con i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 3 della L. 833/1978 e s.m.i., è stato ordinato:

1. *alla ditta “Teknoservice Srl” (P.IVA 08854760017), con sede legale in Viale dell'Artigianato n.10 - Piossasco (TO) e sede operativa in Vico d'Ascoli di Catona (RC), di proseguire fino alla data del 31 dicembre 2022, senza soluzione di*

continuità, nell'erogazione dei servizi di igiene urbana, già avviati dall'11.12.2021, ovvero fino al minor/maggior termine occorrente per il completamento degli adempimenti connessi alle statuizioni della Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 9204/2022, secondo le modalità discendenti dall'Offerta Tecnico-economica prodotta dallo stesso in fase di gara, al prezzo ribassato dell'1,59% sull'importo a base d'asta;

2. ai Dirigenti del Settore "Ambiente" e del Settore "Finanze ed Economato" del Comune di Reggio Calabria di adottare i provvedimenti gestionali consequenziali, finalizzati a regolarizzare il rapporto negoziale con la predetta ditta Teknoservice Srl per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana fino al 31.12.2022 o comunque fino al diverso termine di cui al punto precedente;

#### **RILEVATO CHE:**

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 924/2022 pone ineludibili e ben precise attività istruttorie in capo all'ente comunale - sia rispetto all'aggiudicatario (...Il Comune, pertanto, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell'offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale...) che al secondo classificato Ecologia Oggi ("... in ogni caso non è certo impedito all'Amministrazione di procedere alle ulteriori attività di verifica e di assumere le conseguenti determinazioni, ciò che anzi rientra precisamente nei doveri istituzionali dell'Ente") – sebbene nella parte dispositiva riporta "...conferma la sentenza impugnata (id est la sentenza TAR Calabria Sez. RC n. 962/2021), seppure con diversa motivazione...";
- tra i motivi posti a sostegno della sentenza del TAR Calabria (in particolare, il c.d. "self cleaning"), il Consiglio di Stato n. 924/2022 ha confermato la bontà dell'operato dell'ente comunale, ritenendolo conforme alla prevalente dottrina giurisprudenziale;
- in esito al confronto anche con altre figure apicali dell'ente comunale, sono state condotte opportune attività istruttorie relative ai predetti punti 16) e 17) della sentenza del CdS, i cui esiti sono stati esposti nel "Verbale delle attività istruttorie compiute dal seggio di gara ai fini dell'ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022" del 29.12.2022, giusto prot. n. 280005 del 29.12.2022;

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- preliminarmente, partendo da una lettura approfondita della motivazione della stessa sentenza, essa, nel rigettare il ricorso in appello, ha sì "conferma(to) la sentenza impugnata", ma ne ha integralmente riformato la motivazione, come ben emerge dal *decisum* in cui si precisa con chiarezza che la decisione è assunta "con diversa motivazione";
- questa precisazione è necessaria per segnalare come mentre l'effetto costitutivo disposto dalla sentenza di primo grado (id est, l'annullamento dell'aggiudicazione) resta pienamente confermato dalla sentenza in appello, risulta radicalmente diversa la portata dell'effetto conformativo che indirizza (appunto "conferma") la rinnovazione dell'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione conseguente a tale annullamento, in quanto, come è noto, l'effetto conformativo della sentenza si desume proprio dalla motivazione della sentenza che nella specie, come segnala il Consiglio di Stato, è diversa dalla sentenza di primo grado;
- peraltro, il Consiglio di Stato nella specie ha ritenuto di sottolineare "l'inscindibile rinvio del dispositivo alla completa stesura della motivazione" (§. 9.2 della Sentenza), con ciò confermando che la sentenza del T.A.R. della Calabria, come ben chiarito dal Giudice di appello, è stata integralmente riformata dal Consiglio di Stato che ha assunto una "diversa motivazione";
- nel merito della motivazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022, si legge, al §. 17, che "**il Comune, pertanto, dovrà procedere ad una rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell'offerta della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative recate dalla lex specialis, secondo quanto indicato**" in motivazione nei §. 13 e ss. della stessa Sentenza; e così ai §§. 13.6 e 7, si legge che "seppure si potesse ritenere in astratto l'offerta così come articolata equivalente e migliorativa rispetto a quella prescritta dalla legge di gara, non può allo stesso tempo non tenersi conto di quanto osservato dal Tar in ordine alla circostanza che comunque l'Amministrazione aveva indicato le modalità di effettuazione del servizio vincolandosi alle stesse. Ciosicché, un eventuale giudizio di equivalenza non avrebbe potuto prescindere da un compiuto ed espresso esame dei profili tecnici intrinseci al contenuto progettuale anche con riferimento all'obiettivo primario della massimizzazione della raccolta differenziata cui i requisiti minimi erano finalizzati (il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata)". Ed è quindi questo il compito che attende l'Amministrazione comunale e per essa la conformazione del medesimo ad opera della Sentenza ottemperanda;
- il Consiglio di Stato ha ritenuto di voler esser ancor più chiaro ed ai § 13.8 e 9 della Sentenza ha precisato che "in sostanza, più che un'ipotesi di aliud pro alio, come affermato dal Tar, l'offerta della Teknoservice sugli specifici punti avrebbe dovuto essere specificamente valutata in ordine all'equivalenza, ai sensi dell'art. 68 del codice degli appalti, nel rispetto della par condicio con l'altra ditta partecipante e tenendo conto della possibile inserzione delle varianti (punto 11.2.10 del disciplinare tecnico)". In altri termini "ove l'intendimento della Commissione di gara fosse stato in effetti quello di considerare applicabile anche a questi la regola dell'equivalenza, uno sforzo argomentativo maggiore di quello sostanziososi nella semplice attribuzione del punteggio numerico". Ed è a questo onere motivazionale ben specifico che viene chiamata l'Amministrazione in indirizzo cui il Consiglio di Stato ricorda che "il giudizio di

*equivalenza sulle specifiche tecniche dei servizi offerti in gara risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte. Deve, in altri termini, registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando. Di qui il ricorso ad un criterio di sostanziale ottemperanza, da parte delle attività ritenute equivalenti, rispetto alle ridette specifiche; specifiche che, in questo modo, vengono in pratica comunque soddisfatte, stante che sul piano procedimentale il meccanismo di cui all'art. 68, comma 7, del codice degli appalti, pur non onerando i concorrenti di un'apposita formale dichiarazione circa l'equivalenza funzionale, presuppone comunque la valutazione di conformità effettuata dalla stazione appaltante, che dia conto delle ragioni in virtù delle quali l'offerta viene considerata funzionalmente equivalente a quella identificata con le specifiche tecniche del capitolato".*

- conseguentemente, si ritiene che non possano residuare dubbi sul *an* o sul *quomodo* della rinnovazione del potere, la quale deve essere esercitata a mezzo di una motivata valutazione della sussistenza o meno di tale equivalenza alla stregua dei parametri sostanziali e non formali che la Sentenza ricorda da ultimo nel §. 13.12;

#### **VALUTATO CHE:**

- relativamente agli aspetti toccati dal punto 16 della citata sentenza del CdS, ossia il dovere dell'ente "*...di procedere alle ulteriori attività di verifica e di assumere le conseguenti determinazioni...*", nei confronti delle questioni sollevate in conto ai requisiti generali della ditta Ecologia Oggi Spa, **non si ravvedono, sulla scorta di quanto sopra esposto e alla luce della citata giurisprudenza e degli elementi disponibili, cause di esclusione nei confronti della predetta ditta, pur a fronte delle omesse dichiarazioni dei carichi pendenti esistenti in capo all'amministratore delegato e al direttore tecnico;**
- relativamente agli aspetti toccati dal punto 17 della citata sentenza del CdS, questo RUP ha provveduto, con nota prot. n. 240493 dell'11.11.2022 ad interessare l'originaria Commissione tecnica giudicatrice (Prof. Avv. Francesco Manganaro, Prof. Ing. Paolo Salvatore Calabrò e Ing. Vincenzo De Matteis) affinché provvedesse a svolgere il supplemento istruttorio (il c.d. "*...sforzo argomentativo maggiore...*") richiesto dal Consiglio di Stato, in ordine a ben precisi aspetti dell'Offerta tecnica della ditta Teknoservice Srl, assegnando il termine ultimo del 30.11.2022 per tale pronunciamento;
- in data 30.11.2022 è pervenuto, da parte della predetta Commissione tecnica interpellata, il Verbale definitivo, acquisito al prot. n. 260013 del 02.12.2022, dal quale emergono dirimenti, rispetto all'invocata questione dell'equivalenza funzionale, i seguenti due passaggi:
  1. **<<...In conclusione, con riferimento alle presunte difformità del progetto di Teknoservice rispetto ai requisiti proposti dal Comune si può affermare che per la raccolta dell'organico nella zona C) si può invocare il principio di equivalenza tra quanto richiesto dall'amministrazione e il progetto di Teknoservice, che espressamente prevede modalità alternative, ma ugualmente conducenti al fine voluto dall'Amministrazione... >>;**
  2. **<<...In conclusione, si ritiene che, anche per la raccolta delle frazioni secche, il sistema proposto da Teknoservice sia equivalente a quanto voluto dall'Amministrazione per le ragioni tecniche sopra esposte...>>;**
- alla luce della citata giurisprudenza e degli elementi dirimenti contenuti nel Verbale della commissione giudicatrice del 30.11.2022, **si è ritenuto che, in ossequio a quanto richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022, la puntuale ed esaustiva attività istruttoria svolta consente di affermare la validità dell'Offerta tecnica della Teknoservice srl, rispetto alle finalità prefissate dalla stazione appaltante, essendo stato dimostrato, in punto di equivalenza funzionale e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata, che le modalità di raccolta ivi proposte soddisfano pienamente le indicazioni operative recate dalla *lex specialis* (che di per sé ammetteva varianti ed ottimizzazioni rispetto al progetto posto a base di gara, purché funzionali agli obiettivi dell'Amministrazione comunale), rimediando in tal modo agli originari (e residuali) rilievi mossi dal TAR Calabria nella sentenza n. 967/2021, che avevano portato all'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2602 del 20.08.2021 in favore della ditta Teknoservice Srl;**

#### **RITENUTO CHE:**

- l'interesse preminente dell'Amministrazione comunale è di disporre di servizi di igiene urbana innovativi e di pregio, in grado altresì di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla legge, caratteristiche correttamente colte dalla Commissione giudicatrice nell'offerta di Teknoservice Srl e anche rilevati dalla stessa sentenza del TAR Calabria (possiede "*...alcune caratteristiche migliorative rispetto a quelle descritte nella *lex specialis*...*"), caratteristiche che per converso non si rinvergono nell'offerta di Ecologia Oggi, tant'è vero che la considerevole diversità quali-quantitativa delle due offerte tecniche si traduce in un forte distacco nei punteggi attribuiti ad esse (59,480 per Teknoservice Srl contro 46,218 per Ecologia Oggi Srl);
- la rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell'offerta tecnica della Teknoservice in punto di equivalenza funzionale (e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata) delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative recate dalla *lex specialis*, richiesta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9204/2022, ed operata dalla Commissione giudicatrice nel Verbale del 30.11.2022, giusto prot. n. 260013 del 02.12.2022, è tale da rimediare agli originari (e residuali) rilievi mossi dal TAR Calabria nella sentenza n. 967/2021 e che avevano portato all'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2602 del 20.08.2021 in

favore di Teknoservice Srl;

**RILEVATO ALTRESI' CHE:**

- in fase di prequalificazione sono state già eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti speciali su tutti i concorrenti;
- questo Settore ha rinnovato, tramite il sistema FVOE dell'ANAC, su entrambi i due operatori economici, le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e si è in attesa del pronunciamento da parte di tutti gli enti interpellati;
- ai fini delle verifiche antimafia, la ditta Teknoservice Srl risulta validamente iscritta nella *white list* della Prefettura di Torino;

**RITENUTO ANCORA CHE** le operazioni condotte dalla Commissione giudicatrice, anche in riferimento al supplemento istruttorio condotto con il Verbale definitivo del 30.11.2022, sono conformi alle previsioni della lettera di invito e rispettose del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**RAVVISATA** l'assenza di cause ostative alla presa d'atto e alla conferma delle risultanze dei citati Verbali della Commissione giudicatrice, per cui si può procedere ad una rinnovata aggiudicazione della procedura di gara in argomento alla ditta "Teknoservice srl", che ha conseguito un punteggio complessivo di 73,064/100 ed ha offerto un ribasso dell'1,08% rispetto all'importo posto a base d'asta;

**DATO INFINE ATTO CHE:**

- con le Deliberazioni n. 53 e n. 54 del 29.07.2022 il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, il DUP e il Bilancio di previsione 2022/2024;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 17.10.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio di previsione;
- nel rispetto di quanto disposto dall'art. 188, comma 1-quater (ex art. 191 comma 5) del TUEL, trattasi di spesa per servizi espressamente previsti per legge in quanto discendente dagli obblighi a carico dei comuni derivanti dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 10 del 20.04.2022 (già L.R. 14/2014 e s.m.i.);
- il predetto costo sarà ricompreso all'interno delle previsioni del Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e finanziato con i proventi della TARI per l'anno 2023, stante l'obbligo di copertura integrale dei costi del predetto servizio sancito dall'art. 243 bis, comma 8, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, giusta deliberazione del C.C. n. 33 del 31.05.2022;

**ATTESTATA** la coerenza del presente atto con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2022/2024;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale, con particolare riguardo agli artt. 99 e 102 inerenti le funzioni dei dirigenti; •
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo agli artt. 28 e 29 sulle funzioni e sulle responsabilità dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.04.2016;

**RICHIAMATO**, altresì, il Decreto n. 7 del 14.04.2022 con cui il Sindaco F.F. della Città di Reggio Calabria ha confermato il sottoscritto, Ing. Domenico Richichi, nella direzione del Settore "Ambiente";

**RITENUTO** infine di dover procedere in conformità a quanto sopra esposto;

**DETERMINA**

*La premessa è parte integrante del presente atto e qui si intende integralmente riportata;*

1. **di dare atto** dell'avvenuta ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di stato nella sentenza n. 9204/2022, per come emergente dal "Verbale delle attività istruttorie compiute dal seggio di gara ai fini dell'ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 9204/2022" del 29.12.2022, giusto prot. n. 280005 del 29.12.2022, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto e confermare**, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze dei Verbali trasmessi in data 19.08.2021 dal Presidente della predetta Commissione giudicatrice, riguardanti le operazioni di gara già condotte, sia in seduta pubblica sul portale "Acquistinretepa" sia in seduta riservata, per come di seguito declinati e già allegati alla precedente determinazione dirigenziale n. 2602 del 20.08.2021:
  - a. seduta pubblica del 30.07.2021 (apertura buste virtuali "Offerta Tecnica" e Verifica ammissibilità);
  - b. seduta riservata del 06.08.2021 (valutazione offerte tecniche e assegnazione punteggi);
  - c. seduta riservata del 09.08.2021 (valutazione offerte tecniche e attribuzione punteggi);
  - d. seduta pubblica del 19.08.2021 (apertura buste virtuali "Offerta Economica");
  - e. seduta riservata del 19.08.2021 (proposta di aggiudicazione);
3. **di prendere inoltre atto**, in particolare, **che**, nel Verbale della seduta riservata del 19.08.2021, la Commissione giudicatrice:
  - per effetto dei punteggi attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica, constatata l'insussistenza di offerte anomale, ha compilato la seguente graduatoria:

Ditta	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio Offerta Economica	Punteggio complessivo
Teknoservice srl	59,480	13,584	73,064
Ecologia Oggi Spa	46,218	20,000	66,218

- ha proposto “...alla Stazione appaltante che il servizio venga assegnato alla Ditta Teknoservice...”;
- 4. **di prendere altresì atto che** la rinnovata e motivata valutazione specifica e puntuale dell’offerta tecnica della Teknoservice, in punto di equivalenza funzionale e di effettiva idoneità al conseguimento dei prefissati obiettivi di raccolta differenziata, delle modalità di raccolta ivi proposte rispetto alle indicazioni operative recate dalla *lex specialis*, richiesta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9204/2022, per come esperita dalla Commissione giudicatrice nel Verbale del 30.11.2022, giusto prot. n. 260013 del 02.12.2022, è tale da rimediare agli originari (e residuali) rilievi mossi dal TAR Calabria nella sentenza n. 967/2021, che avevano portato all’annullamento dell’aggiudicazione in favore della ditta Teknoservice Srl, disposta con la determinazione dirigenziale n. 2602 del 20.08.2021;
- 5. **di rinnovare, conseguentemente, l’aggiudicazione**, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta “Teknoservice Srl” (C.F. – P.IVA 08854760017) con sede legale in Piossasco (TO) al Viale dell’Artigianato n.10 (Pec: teknoserviceitalia@pec.it, e-mail: info@teknoserviceitalia.com), che ha conseguito un punteggio complessivo di 73,064/100 ed ha offerto un ribasso dell’1,08% rispetto all’importo posto a base d’asta, dell’appalto relativo al “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria” (CIG 8649968368), per il prezzo di aggiudicazione, riferito alla durata di 48 mesi, pari ad € 93.054.528,00 (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 320.000,00), al netto del predetto ribasso dell’1,08% sull’importo posto a base d’asta;
- 6. **di dare atto che** l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all’esito positivo della predetta verifica del possesso in capo all’operatore economico aggiudicatario dei prescritti requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in esito alla quale si provvederà con successiva determinazione alla relativa presa d’atto;
- 7. **di demandare** a successivo atto dirigenziale l’assunzione del pertinente impegno di spesa, relativo all’annualità 2023, in aderenza alle vigenti regole contabili;
- 8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente;
- 9. **di dare infine atto che:**
  - ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Codice di comportamento comunale, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello scrivente Dirigente;
  - il presente atto è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.07.2022;
  - la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento della sottoscrizione, non dovendo essere sottoposta all’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
  - mediante la pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
  - si provvederà a pubblicare sulla G.U.U.E., sul sito internet del Comune e sul Sito Web del MIT (www.serviziocontrattipubblici.it), nonché con le altre modalità di cui agli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, l’avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione;
- 10. **di procedere** alla comunicazione dell’aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76 co. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al successivo comma 6 del medesimo decreto, nonché di provvedere alla successiva stipula, con il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, del formale contratto, dopo che la presente aggiudicazione sia divenuta efficace a seguito delle verifiche previste e comunque dopo che sia decorso il termine di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 11. **di provvedere** a stipulare per atto pubblico con il legale rappresentante della ditta aggiudicataria, il contratto di appalto del servizio come sopra descritto, alle condizioni su richiamate ed in conformità allo schema di contratto allegato alla lettera d’invito approvata con la determinazione n. 1981 del 26.06.2021, rendendo ivi tutte le dichiarazioni richieste dalla legge a carico della parte dante causa ed inserendovi le clausole d’uso e i patti necessari al conseguimento degli scopi dell’Amministrazione.



**Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente**

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
------	-----	---------	------	------	---------	------	-----------	------

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_